

## **DELIBERA N. 51/09/CIR**

**Modifiche alla delibera n. 35/09/CIR recante *Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2009 per il servizio Wholesale Line Rental (WLR)***

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 6 ottobre 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 agosto 1997, n. 197, S.O., e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

VISTA la delibera n. 33/06/CONS recante "Mercati al dettaglio dell'accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e per clienti non residenziali (mercati n. 1 e n. 2 della raccomandazione della commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 febbraio 2006, n. 34;

VISTA la delibera n. 694/06/CONS, recante "Modalità di realizzazione dell'offerta WLR ai sensi della delibera n. 33/06/CONS" pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 29 novembre 2006, con cui sono state peraltro definite le linee guida per la realizzazione del servizio WLR;

VISTA la delibera n. 114/07/CIR recante "Approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2007 per il servizio Wholesale Line Rental (WLR)" pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2008;

VISTA la delibera n. 48/08/CIR recante "Approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2008 per il servizio Wholesale Line Rental (WLR)" pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 190 del 14 agosto 2008 - Suppl. Ord. n.194;

VISTA la delibera n. 35/09/CIR recante “Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2009 per il servizio *Wholesale Line Rental* (WLR)”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 203 del 2 settembre 2009 – Suppl. Ord. n. 161, ed anticipata sul sito *web* dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 6 agosto 2009;

CONSIDERATO che Telecom Italia S.p.A. ha ripubblicato, ai sensi dell’art. 3 comma 1 della delibera n. 35/09/CIR, la propria Offerta di Riferimento per il servizio *Wholesale Line Rental* (WLR) per l’anno 2009 in data 4 settembre 2009;

CONSIDERATO che l’art. 2 comma 8 della delibera n. 35/09/CIR dispone che Telecom Italia adegui la propria Offerta di Riferimento WLR 2009 a quanto previsto dall’art. 14, comma 7 della delibera n. 694/06/CONS, esplicitando che per un ritardo di ripristino del WLR superiore alle 10 ore la penale è pari al 200% del costo complessivo del canone mensile del servizio richiesto più il 100% del canone mensile per ogni ora di ritardo successiva alla decima;

CONSIDERATO che l’art. 14, comma 7 della delibera n. 694/06/CONS prevede le seguenti modalità per il calcolo delle penali di *assurance*:

Ritardo (ore solari)	Penale come % del costo complessivo del canone
< 5	30%
5-8	100%
8-10	150%
>10	200% + 100% per ogni ora di ritardo

**Tabella 1 - Penali di assurance del servizio WLR previste dalla delibera n. 694/06/CONS.**

CONSIDERATO che, nelle predette modalità, non è stato esplicitato se il canone da porre a base per il calcolo delle penali sia quello giornaliero o mensile;

CONSIDERATO che, con riferimento alle penali di *provisioning*, la delibera n. 694/06/CONS, all’art.14, comma 6, adotta una tabella di calcolo analoga a quella relativa all’*assurance*, tuttavia specificando che trattasi di “Penale come % del costo complessivo del canone mensile”;

CONSIDERATO che l’Autorità aveva ritenuto di richiedere la modifica di cui all’art. 2 comma 8 della delibera n. 35/09/CIR al fine di allineare la modalità di calcolo della penale di *assurance* WLR a quanto disposto, in relazione alle penali di *provisioning*, all’art. 13 della delibera n. 48/08/CIR e richiamato nel punto 97 della

stessa delibera, laddove si specifica che l'incremento è valutato in percentuale del canone mensile;

VISTA l'istanza di revisione dell'art. 2 comma 8 della delibera n. 35/09/CIR presentata dalla Società Telecom Italia S.p.A. in data 16 settembre 2009;

CONSIDERATO, in particolare, che la società Telecom Italia richiede che venga rivisto il passaggio della delibera n. 35/09/CIR laddove si dispone che “per un ritardo di ripristino del WLR superiore alle 10 ore, la penale è pari al 200% del costo complessivo del canone mensile del servizio richiesto più il 100% del canone mensile, per ogni ora di ritardo successiva alla decima”, ritenendo la penale, così come formulata, non proporzionata;

RITENUTO che l'istanza di revisione della società Telecom Italia presenti elementi di fondatezza, laddove si considerino gli effetti quantitativi dell'applicazione della norma in questione, come interpretata nella delibera n. 35/09/CIR, e si pongano tali valutazioni quantitative a confronto con analoghe penali di altri servizi all'ingrosso;

CONSIDERATO che le penali di *assurance* WLR, calcolate secondo quanto disposto dalla delibera n. 35/09/CIR, risultano di un ordine di grandezza superiori alle analoghe penali dei servizi *retail* e degli altri servizi *wholesale*, a parità di entità del ritardo di ripristino;

CONSIDERATO che le modalità di calcolo delle penali di *assurance* per gli altri servizi all'ingrosso evidenziano:

1. la definizione di una base temporale, rispetto alla quale vengono calcolati i ritardi di ripristino, specifica per ciascun servizio di accesso. Ad esempio, per i servizi di accesso completamente disaggregato alla rete metallica, accesso disaggregato alla sottorete metallica e accesso disaggregato condiviso alla rete metallica, il ritardo è misurato su base giornaliera mentre per i servizi *bitstream*, canale numerico, prolungamento dell'accesso, il ritardo è misurato in ore;
2. l'adozione di due modalità per il calcolo dell'incremento marginale della penale di *assurance*: per i servizi con ritardo marginale calcolato su base giornaliera l'incremento marginale di penale è calcolato in percentuale del canone mensile, mentre per i servizi con ritardo marginale calcolato su base oraria l'incremento marginale di penale è calcolato in percentuale del canone giornaliero;

CONSIDERATO, di conseguenza, che il calcolo dell'incremento marginale delle penali di *assurance* del servizio WLR, per un ritardo superiore alle dieci ore, calcolato in percentuale del canone mensile risulterebbe un'eccezione rispetto a quanto avviene

per altri servizi di accesso, comportando, rispetto a questi ultimi, un tasso di crescita delle penali molto maggiore (anche di diversi ordini di grandezza);

RITENUTO che il suddetto aggravio delle penali WLR, rispetto ad altri servizi intermedi, non sia giustificato da ragioni tecniche o economiche, a maggior ragione se poste a confronto con analoghe penali di servizi intermedi che comportano più alti costi di infrastruttrazione e conseguenti maggiori rischi di investimento;

CONSIDERATO che la valutazione, dell'incremento marginale delle penali di *assurance* del WLR per un ritardo superiore alle dieci ore, come percentuale del canone giornaliero, è conforme alle modalità di calcolo delle penali di servizi analoghi, fornendo, per ritardi superiori alle dieci ore, penali e un tasso di crescita delle stesse confrontabili (e in alcuni casi persino superiori) a quelle di altri servizi intermedi;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra riportato, opportuna una applicazione della tabella di cui all'art. 14 comma 7 della delibera n. 694/06/CONS basata, piuttosto che su una lettura tesa a rendere omogenea la modalità di calcolo della penale di *assurance* con la penale di *provisioning*, di cui al comma 6 dello stesso articolo, su una lettura che renda gli effetti quantitativi del calcolo della penale di *assurance* WLR in linea con le penali di *assurance* degli altri servizi intermedi;

RITENUTA, pertanto, giustificata l'istanza di revisione della società Telecom Italia e, quindi, opportuna l'interpretazione della tabella di cui all'art. 14 comma 7 della delibera n. 694/06/CONS secondo cui con il termine "canone", presente nella quota parte addizionale di penale generata da ritardi oltre le 10 ore, ci si riferisce al canone giornaliero del servizio e pertanto che, "per un ritardo di ripristino del WLR superiore alle 10 ore, la penale è pari al 200% del costo complessivo del canone mensile del servizio richiesto più il 100% del canone giornaliero, per ogni ora di ritardo successiva alla decima";

UDITA la relazione dei Commissari Roberto Napoli ed Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

## DELIBERA

### Articolo 1

**(Modifica dell'art.2 comma 8 della delibera n. 35/09/CIR relativo all'algoritmo di calcolo delle penali di assurance dell'Offerta di Riferimento 2009 di Telecom Italia per il servizio Wholesale Line Rental)**

1. L'art. 2 comma 8 della delibera n. 35/09/CIR è modificato come segue:  
"Telecom Italia riformula l'Offerta di Riferimento WLR precisando che, per un

ritardo di ripristino del WLR superiore alle 10 ore, la penale è pari al 200% del costo complessivo del canone mensile del servizio richiesto, più il 100% del canone giornaliero per ogni ora di ritardo successiva alla decima”.

## **Articolo 2 (Disposizioni finali)**

1. Ai sensi dell’articolo 6 comma 2 della delibera n. 33/06/CONS, le modifiche all’Offerta di Riferimento WLR oggetto del presente provvedimento entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2009.
2. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.A. delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell’Autorità.

Roma, 6 ottobre 2009

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Roberto Napoli

IL COMMISSARIO RELATORE  
Enzo Savarese

Per conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola